

FIADDA ROMA APS – Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie
Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 11:30, si è tenuta in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria della Fiadda Sezione di Roma Onlus – Famiglie Italiane Associate per la Difesa degli Audiolesi" (C. F. 96328850589), per deliberare sul punto all'ordine del giorno "Modifiche Statutarie e Adeguamenti alla Riforma del Terzo Settore, D. Lg.vo n. 117/17 e ss.mm.ii."

L'Assemblea si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 73 D.L. 18/20, con modalità di comunicazione e partecipazione telematica mediante l'uso della Piattaforma Zoom Meetings.

Presiede l'Assemblea il Presidente e Legale Rappresentante, Del Fante Emilia e verbalizza nella funzione di Segretario dell'Assemblea la Consiglieria Cotura Valeria.

Partecipano all'Assemblea in Videoconferenza 32 Soci, in presenza o con delega, come risulta agli atti dell'Associazione.

Il Presidente comunica che durante la presente riunione viene sottoposto alla disamina dei presenti il Testo discusso ed approvato nella giornata del 27 ottobre 2020 in sede di Assemblea Straordinaria Nazionale, la cui bozza era stata anticipata a Consiglieri e Soci della Sezione per una approfondita valutazione. Evidenzia inoltre che, come da procedura già adottata da Fiadda Onlus, ha convocato l'Assemblea Straordinaria, in quanto Organo deputato da norma statutaria (Art. 12) a deliberare sulle modifiche dello Statuto, che nella fattispecie si rendono necessarie per la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del citato D. Lgs. 117/17.

Le proposte di modifica statutarie che vengono portate alla discussione ed all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria sono state ampiamente dibattute negli ultimi due anni ed in particolare nei mesi recenti, sia in ambito Nazionale che nei vari Territori proprio in vista della scadenza imminente dei termini di adeguamento per il passaggio al Registro Unico del Terzo Settore. In questo lungo dibattito è emersa la volontà di procedere con una sostanziale modifica della denominazione, della struttura dell'Associazione e del suo Statuto, ricostituendo di fatto un Coordinamento Federativo, come risultava essere la Federazione Fiadda al momento della sua costituzione. Conseguentemente Fiadda Onlus si costituisce in Federazione e le Sezioni Fiadda si costituiscono in Associazioni Fiadda Territoriali, mantenendo paritetici e condivisi i contenuti degli Articolati statuari.

Gli Organi Associativi Nazionali ed il Consiglio Direttivo di Roma si sono rispettivamente espressi in maniera favorevole alle modifiche statutarie in discussione ed approvazione.

Si passa pertanto all'esame degli Articoli da modificare, congruentemente a quanto discusso e concordato all'interno della Fiadda in questi ultimi mesi in preparazione dell'odierna Assemblea Straordinaria e poi deliberato nella precedente odierna riunione del Consiglio Direttivo.

Dopo ampia discussione ed approfondimento di ogni singolo articolo, il Presidente Del Fante pone a votazione l'intero Statuto sottoriportato per la relativa approvazione, con la rituale procedura del conteggio degli astenuti, dei contrari, dei favorevoli.

Nessuno astenuto.

Nessun voto contrario.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea inoltre approva all'unanimità che la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. n. 460/97 e l'uso del relativo acronimo cesseranno dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali previste dalla Riforma del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.

L'Assemblea infine da mandato al Consiglio Direttivo di deliberare e al Presidente di provvedere per l'eventuale acquisizione di personalità giuridica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea Straordinaria è sciolta alle ore 14:15.

Il Presidente dell'Associazione Emilia Del Fante



Il Segretario dell'Assemblea Valeria Cotura



STATUTO

FIADDA ROMA- APS- Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie.

Articolo 1 – Denominazione - Sede e Durata

1) La FIADDA Sezione di Roma, così denominata dall'anno 1991 e successivamente Onlus, costituitasi nel 1978 con la denominazione ARFA (Associazione Romana tra le Famiglie degli Audiolesi), già iscritta all'Albo Regionale dell'Associazionismo L.R. 24/83, al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale L.R.22/99, al Registro delle Onlus della Regione Lazio presso l'Agenzia delle Entrate, Componente della Consulta Regionale istituita con L.R. 36/2003, della Consulta Cittadina e di varie Consulte Municipali sui problemi delle Persone con disabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale, è Sezione Territoriale dell'Associazione Nazionale FIADDA Onlus, costituitasi a sua volta nel marzo del 1973 e già iscritta con il n. 69/2003 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 ed al Registro delle Onlus della Regione Lazio, ove la FIADDA Onlus ha la propria Sede,

in seguito alla Riforma del Terzo Settore con D. Lgs n. 117/17, adegua, con il presente, il proprio Statuto ed assume la seguente denominazione:

FIADDA ROMA APS – Associazione per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie - enunciata anche semplicemente FIADDA ROMA APS.

Di tale denominazione si farà uso in ogni Atto o comunicazione. Nel presente Statuto viene denominata semplicemente FIADDA ROMA o Associazione.

Sino alla decorrenza di cui all'Art. 104 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione mantiene la precedente denominazione e il precedente acronimo e inoltre mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo.

2) L'Associazione FIADDA ROMA, Socio fondatore della Federazione FISH LAZIO (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap Lazio, Organo Territoriale della FISH Nazionale) a cui è federata e di cui condivide gli obiettivi statuari di promozione sociale delle Persone con disabilità, entra a far parte della sua Rete Associativa Nazionale di Ente del Terzo Settore.

3) FIADDA ROMA è un Organismo senza fini di lucro, aconfessionale ed apartitico. Ha la propria Sede Legale in Roma. Il suo Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della Sede Legale all'interno del territorio Comunale/Metropolitano, informandone contemporaneamente i Soci. Il trasferimento della Sede Legale in altro Comune è possibile solo con delibera dell'Assemblea, mentre per il trasferimento delle Sedi Operative è necessaria la sola deliberazione del Consiglio Direttivo.

4) FIADDA ROMA è strutturata con una Sede Legale a Roma e altre Sedi Operative nel territorio di Roma Capitale o comunque in altri Comuni all'interno della Regione Lazio.

5) L'Associazione FIADDA ROMA APS ha durata illimitata.



Articolo 2 - Finalità

1) FIADDA ROMA è una Associazione che accoglie al suo interno Soci o altre Organizzazioni del Terzo Settore che operano, senza fini di lucro, a favore dei diritti delle persone con disabilità uditive o comunicative, promuovendone per ogni persona sorda prioritariamente il recupero della capacità percettiva uditiva, l'acquisizione e lo sviluppo della competenza linguistica verbale e favorendo l'impiego di ogni strumento o metodologia funzionali a tale scopo e basati sull'evidenza scientifica. Si avvale inoltre della partecipazione ed il coinvolgimento di Esponenti del mondo scientifico ed accademico e di Professionisti qualificati del Settore.

2) L'Associazione si propone come obiettivo fondamentale di includere nella scuola, nel lavoro, nella società la persona sorda, con disabilità sensoriale uditiva o comunicativa, in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente e di sostenere tutte le persone sorde al fine di soddisfare le peculiari esigenze comunicative, i personali bisogni di ciascuno, le personali richieste di inclusione in correlazione a qualunque situazione individuale o contestuale.

3) L'Associazione svolge in ambito nazionale, europeo ed internazionale, attività di promozione sociale e di volontariato, gratuitamente, tanto a favore dei Soci quanto a favore di Terzi, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4) L'Associazione non svolge attività generali o prevalenti diverse da quelle proprie degli ETS e di quelle direttamente ad esse connesse.

5) L'Associazione persegue inoltre le seguenti finalità:

a) rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione dell'Art.3 comma 2 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, recepita dal Parlamento Italiano con Legge n. 18/09, la cui *ratio* è il fondamentale diritto alla autonomia ed indipendenza della Persona con disabilità e la priorità dei diritti dei Bambini con disabilità, in particolare quello alla Salute;

b) promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità;

c) prevenire l'aggravamento della disabilità sensoriale ed uditiva, promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologie idonea allo scopo;

d) promuovere l'avanzamento della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva e relativamente al valore positivo di tutte le diversità;

e) riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva;

f) studiare, dibattere ed impostare tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone sorde, sia al livello sociale che al livello sanitario, dalla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, all'inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società, avvalendosi di Esperti in ogni campo, a livello nazionale ed internazionale;

g) promuovere in ogni forma azioni dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi stessi, nonché richiamare l'attenzione degli Organi Legislativi ed Amministrativi, dello Stato e degli Enti Locali, sulle soluzioni che verranno promosse perché siano realizzate o tradotte in Leggi e Provvedimenti di Attuazione;

h) contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale delle persone con disabilità uditiva, contro ogni discriminazione e per le Pari Opportunità;

i) effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento ed al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;

l) previa deliberazione del Consiglio Direttivo aderire e collaborare con Organizzazioni Comunitarie, estere, internazionali e presenziare alle loro iniziative e manifestazioni, al fine di contribuire ad una

maggior conoscenza delle problematiche delle persone con disabilità uditiva in sedi internazionali ed alla ricerca delle migliori ed idonee soluzioni.

Articolo 3 - Attività

1) Per conseguire le proprie finalità, la FIADDA ROMA provvede ad esercitare le attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con particolare riferimento alle persone con disabilità, prioritariamente uditiva, ed aventi ad oggetto:

- a)** interventi e servizi sociali ai sensi della L. 328/00 e della L. 104/92 ed anche L. 112/16;
- b)** interventi a sostegno delle prestazioni sanitarie con valorizzazione delle più moderne tecniche e tecnologie audiologiche, abilitative ed assistive;
- c)** prestazioni sociosanitarie di cui al Dpcm del 14 febbraio 2001;
- d)** educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e)** formazione universitaria e post universitaria;
- f)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g)** organizzazione e gestione di attività culturali, editoriali, artistiche o ludiche con particolare riferimento alla disabilità, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle afferenti attività di interesse generale;
- h)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- i)** formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto alla povertà educativa, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo;
- l)** organizzazione e fornitura di Servizi Strumentali ad altri Enti del Terzo Settore, in particolare della propria Rete Associativa sulla disabilità;
- m)** cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla disabilità uditiva e comunicativa;
- n)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art.2, comma 4 del D. Lgs recante revisione della Disciplina in materia di Impresa Sociale di cui all'Art. 1 comma 2, lettera c) della L. 106 del 06 giugno 2016;
- o)** agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della L. 141/2015;
- p)** promozione della cultura della legalità con particolare riferimento ai temi della disabilità;
- q)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
- r)** promozione delle Pari Opportunità e di mutuo aiuto anche ai sensi dell'articolo 27 della L. n. 53 dell' 08 marzo 2000;
- s)** riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per il perseguimento degli obiettivi statuari.

2) Per una migliore realizzazione delle finalità di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a)** adoperarsi per la circolazione dell'informazione, la comune progettualità e la condivisione degli ideali di realizzazione di diritti a favore delle persone con disabilità secondo il dovere di solidarietà espresso all'articolo 2 della Costituzione;
- b)** promuovere la collaborazione con le Istituzioni Pubbliche secondo i principi della sussidiarietà, attraverso accreditamenti, convenzioni, co-progettazione;
- c)** fornire alle persone sorde ed ai loro familiari ogni tipo di consulenza, supporto ed assistenza;
- d)** associarsi ad Unioni, Federazioni, Leghe di Associazioni di persone con disabilità o loro familiari partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia locale, sia nazionale, sia internazionale;
- e)** svolgere tutte le attività sopraelencate in proprio e per conto di altri, collaborando e/o in regime di Convenzione, con Istituzioni, Organismi, Enti Pubblici, Centrali e Locali, ed anche Soggetti Privati, tanto nazionali quanto esteri ed internazionali, ed eventualmente anche all'estero;



- f)** dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sociali, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing beni tanto mobili quanto immobili;
- g)** svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e quanto altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed indiretto delle finalità sociali;
- h)** promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, conferenze, incontri di studio su argomenti connessi con le finalità sociali;
- i)** accettare incarichi per studi, ricerche, consulenze conferiti da Istituzione, Organismi, Enti Pubblici, Soggetti privati, nazionali, esteri ed internazionali;
- l)** curare la pubblicazione, anche svolgendo in proprio l'attività editoriale, di libri, opuscoli, periodici di argomento connesso con l'attività sociale;
- m)** realizzare tutto quanto precede nell'ambito di quanto disposto dalla Legislazione in vigore.

3) Provvede inoltre a svolgere le seguenti attività connesse e correlate:

organizzare, istituire, gestire centri, scuole, servizi assistenziali, corsi, seminari per l'informazione, la promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione e la formazione professionale delle persone con disabilità uditiva, dei soci, degli operatori sanitari e pedagogici, assistenziali educativi, dei terapisti della riabilitazione e di quanti siano interessati agli argomenti oggetto delle finalità sociali.

Articolo 4 - Attività diverse

- 1)** L'Associazione assume la qualifica di Ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) svolgendo le attività di interesse generale in via prevalente e di cui al presente Statuto.
- 2)** L'Associazione può svolgere altre attività, diverse da quelle di interesse generale sopraelencate, quando queste si caratterizzano per la funzione strumentale e secondaria rispetto a quanto recitato dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e correlati Provvedimenti Attuativi.

Articolo 5 – Risorse Economiche e Raccolta Fondi

- 1)** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a)** Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b)** Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c)** Erogazioni, donazioni e lasciti.
- 3** Le Entrate sono costituite da:
 - a)** Quote e Contributi associativi;
 - b)** Contributi di Amministrazioni Pubbliche, di Enti e di Soggetti Privati;
 - c)** Ogni altra entrata;
 - d)** Contributi dai proventi di iniziative;
 - e)** Raccolta Fondi, anche in forma strutturata, discontinua o permanente, finalizzata a finanziare attività di interesse generale o con carattere strumentale e secondario, secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, come previsto ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017;
 - f)** Il Bilancio Consuntivo ed i Finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta, secondo modalità e procedure prefissate, al Consiglio Direttivo ed in coerenza con quanto regolato dalla normativa in vigore sulla pubblicità per gli Enti del Terzo Settore.
- 3)** I Proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette.
L'Esercizio dell'Associazione dura un anno solare e decorre dal 1° gennaio
L'eventuale Avanzo di Gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 6 - Adesione alla Federazione FIADDA APS

L'Associazione FIADDA ROMA continua a configurarsi come espressione territoriale della Federazione Nazionale FIADDA APS a cui risulta federata e di cui condivide gli obiettivi e l'articolato statutario relativo all'Organizzazione ed al Funzionamento del Coordinamento Federativo.

FIADDA ROMA invia i propri Delegati, come previsto al seguente Art. 10, alle Assemblee della Federazione Nazionale FIADDA APS che costituiscono anche parte dell'Elettorato attivo e passivo.

I Soci di FIADDA ROMA possono ricoprire cariche elettive negli Organi della Federazione FIADDA APS o ricoprire ruoli ed assumere incarichi assegnatigli dalla stessa Federazione.

Il Presidente dell'Associazione FIADDA ROMA o suo Delegato è membro di diritto del Consiglio Nazionale di FIADDA APS - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie, come previsto al successivo Art. 12.

L'Associazione FIADDA ROMA APS gode di propria autonomia economica, patrimoniale, finanziaria e contrattuale.

FIADDA ROMA è un unico soggetto articolato a livello metropolitano e regionale.

Articolo 7 - Soci

I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci Ordinari sono le persone sorde o con disabilità comunicativa, i familiari e/o tutori di minori con disabilità uditiva o comunicativa.

Soci Sostenitori sono le Persone Fisiche e Giuridiche, gli Enti, le Organizzazioni, le Associazioni e le Scuole Nazionali ed Internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico ed economico intendono favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Soci Onorari sono le Persone ed Enti che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.

Ogni Socio, anche se non Persona Fisica, ha diritto ad un voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Ammissione – Recesso - Esclusione dei Soci

La qualità di Socio si acquista con l'ammissione, l'accettazione o la nomina.

L'ammissione e l'esclusione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve ottenere la ratifica motivata della Giunta Nazionale della Federazione.

La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione, notificando le proprie dimissioni con PEC, lettera raccomandata A/R, e.mail con riscontro di ricezione al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa istruttoria effettuata con il supporto ed il parere vincolante del Collegio dei Garanti della Federazione FIADDA, nei confronti del Socio che:

- a)** Svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
- b)** In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c)** Non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle Deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Socio escluso, può rivolgersi al Collegio dei Garanti della Federazione FIADDA Nazionale per le opportune valutazioni del caso e l'eventuale rinvio della decisione finale all'Assemblea Territoriale.

Ai fini dell'Istruttoria, il Collegio dei Garanti deve ascoltare il Socio, dandogli comunicazione della convocazione a mezzo PEC o raccomandata A/R., e.mail con riscontro di ricezione da spedire quindici giorni prima della data fissata. L'ammissione, l'accettazione e la nomina, come il recesso e l'esclusione, sono annotate rispettivamente nel Libro dei Soci, con l'indicazione della data della comunicazione delle dimissioni o della deliberazione.



Articolo 9 - Associazione e Organi

L'Associazione FIADDA ROMA è disciplinata dal presente Statuto e ne attua gli scopi nei limiti previsti dallo stesso.

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale, risponde delle obbligazioni contratte con il proprio Patrimonio.

Gli Organi delle Associazioni sono:

- a)** L'Assemblea dei Soci;
- b)** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c)** Il Presidente della Associazione.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in Via Ordinaria, almeno una volta l'anno, comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Associativo per deliberare sui punti previsti dal presente Statuto.

In Via Straordinaria quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione comunica alla Giunta Nazionale della Federazione FIADDA la convocazione dell'Assemblea almeno venti giorni prima della data stabilita, per consentire ad essa di proporre l'iscrizione all'Ordine del Giorno di altri argomenti.

Il Presidente della Associazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie con Avviso contenente l'Ordine del Giorno dei lavori, da affiggere nella Sede Sociale almeno venti giorni prima dell'Assemblea e che pervenga al Socio almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea è valida in prima Convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le Deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Presidente e i Membri della Giunta Nazionale della Federazione FIADDA APS possono intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria

Delibera sulla Relazione e sul Conto Consuntivo dell'anno precedente presentati dal Consiglio Direttivo della Associazione, sul Programma di attività e sui relativi strumenti finanziari per l'anno successivo.

Elegge tra i Soci e fra i Membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione i Rappresentanti alla Assemblea Nazionale della Federazione FIADDA APS.

Elegge per un quadriennio tra i Soci, dopo averne determinato il numero, comunque non meno di cinque e non più di nove, i Membri del Consiglio Direttivo.

Elegge altresì i tre Componenti del Collegio Sindacale o Organo di Controllo, ove previsto e costituito, anche tra persone estranee all'Associazione.

Esprime eventuali desiderata da esporre alla Assemblea Nazionale della Federazione.

L'Assemblea Straordinaria

Propone modifiche al presente Statuto in coerenza con lo Statuto della Federazione Nazionale FIADDA APS.

Delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del Patrimonio Sociale alla Federazione FIADDA APS.

Delibera su ogni argomento all'Ordine del Giorno.

Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo della Associazione

Il Consiglio Direttivo della Associazione è composto da cinque a nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

I Componenti eletti del Consiglio Direttivo della Associazione che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'Assemblea Elettiva e successivamente, mediante elezioni suppletive e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge, con voto segreto tra i Consiglieri eletti, il Presidente della Associazione e fino a due Vicepresidenti; elegge altresì fra tutti i Membri il Tesoriere e il Segretario, cariche che si possono attribuire alla medesima persona.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano di iscrizione all'Associazione e, ove questi sia impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere anch'esso con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente comunica alla Giunta Nazionale della Federazione la composizione del Consiglio Direttivo della Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Componenti.

La Convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Presenta ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la Relazione e il Rendiconto sulle attività dell'anno decorso, nonché il Programma di Attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo e li invia alla Giunta Nazionale della Federazione.

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi Soci e trasmette alla Giunta Nazionale della Federazione la richiesta di riconoscimento della nomina di Socio Onorario. In caso di parere favorevole, la Giunta si riserva di effettuare direttamente la nomina o di rinviarla al Consiglio proponente.

Provvede all'Amministrazione Ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di Esercizio nonché del Personale.

Studia i problemi delle Persone sorde e delle loro famiglie e vi adegua gli interventi e l'organizzazione anche tramite la costituzione di appositi Comitati o Commissioni con funzioni consultive; promuove raccolte di fondi nell'ambito del suo territorio.

Designa tra i propri Soci i Rappresentanti negli Organi degli Enti Pubblici e Privati Locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi.

Pronuncia la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive.

Invia alla Giunta Nazionale della Federazione le sue Deliberazioni su materie che possono richiederne l'intervento.

Articolo 12 – Il Presidente della Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione e ne presiede il Consiglio e le Assemblee.

Il Presidente o suo Delegato, su mandato del Consiglio Direttivo, può svolgere Atti di Straordinaria Amministrazione in ambito economico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti esterni con varie Istituzioni in particolare con Istituti di Credito per prestiti, mutui.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di iscrizione all'Associazione e se questi è impossibilitato, dall'altro Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione FIADDA ROMA o suo Delegato è membro di diritto del Consiglio Nazionale di FIADDA APS - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone sorde e Famiglie.

Articolo 13 – Il Collegio Sindacale e l'Organo di Controllo

In previsione di adempimenti verso gli articoli 10 e 30 del D. Lgs. 117/17, l'Associazione può eleggere il proprio Collegio Sindacale di cui al presente articolo.

Il Collegio Sindacale dell'Associazione si compone di tre Membri Effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio nella sua prima riunione elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente. La prima riunione è convocata dal Tesoriere.

I Sindaci del Collegio rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente, la Gestione Economica e Amministrativa di FIADDA ROMA e di riferire all'Assemblea sul Conto Consuntivo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Presidente del Collegio indice le riunioni ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta uno dei Membri e comunque almeno una volta l'anno.

Il Collegio cura la redazione dei Verbali e li affida per la custodia al Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del D. Lgs. 117/17, nonché di costituzione di patrimoni separati di cui all'articolo 10 del medesimo D. Lgs. 117/17, il Collegio assume funzioni di Organo di Controllo, provvedendo, in tale ruolo, oltre che alla verifica dell'adequazione dell'assetto amministrativo anche avuto riguardo ai profili di responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01, al monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché all'attestazione della redazione del Bilancio Sociale, laddove adottato dalla FIADDA ROMA, in base agli indirizzi ed alle decisioni strategiche ovvero agli obblighi di Legge e in conformità alle specifiche Linee Guida in materia.

Articolo 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'attività finanziaria dell'Associazione.

Deve presentare al Consiglio Direttivo la proposta di documento Bilancio di Previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato.

Presenta inoltre la proposta di documento di Bilancio di Esercizio, affinché il Consiglio Direttivo possa approvarlo e presentarlo all'Assemblea per l'approvazione definitiva entro 150 giorni dalla chiusura dell'Esercizio redatto nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente Normativa, ben documentato ed in modo chiaro ed analitico.

Articolo 15 – Regolamento Applicativo

I Soci e gli Organi Associativi osservano le norme del Regolamento applicativo e le sue modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Simbolo

Simbolo della FIADDA è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente Statuto con la denominazione FIADDA ROMA APS. La gestione del Simbolo è affidata alla Giunta Nazionale della Federazione Nazionale.

Articolo 17 - Modifiche Statutarie

Le modifiche allo Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Presenti,

fatte salve le modifiche derivanti dall'adeguamento al Codice del Terzo Settore, ovvero che introducano specifiche clausole statutarie che escludano l'applicazione di disposizioni dello stesso Codice del Terzo Settore di natura derogabile, che possono essere approvate, ricorrendone presupposti e requisiti, con il voto favorevole della metà dei votanti, ma sempre in coerenza con le norme statutarie della Federazione Nazionale FIADDA.

Articolo 18 – Scioglimento

- 1) Per lo scioglimento di FIADDA ROMA è necessaria una Delibera Assembleare Straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- 2) L'Assemblea in tale eventualità delibera sulla destinazione del Patrimonio Associativo.
- 3) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dall'Assemblea. Il Patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto alla Federazione FIADDA APS e solo nella eventuale impossibilità ad altra/altre Organizzazioni del Terzo Settore, operanti nel settore della disabilità o dell'emarginazione in generale, anche con riferimento agli Enti Associati.
- 4) I Soci che non rinnovano o si sciolgono dal Patto Associativo nulla possono pretendere sul patrimonio della FIADDA.

Articolo 19 - Riserva di Legge

Norme Finali

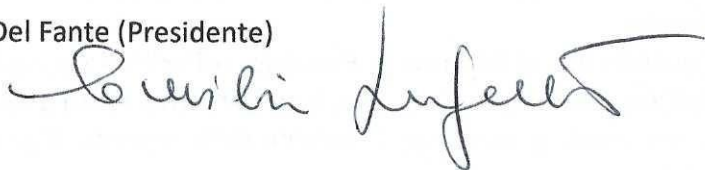
Per tutto quanto non previsto da questo Statuto e/o dal Regolamento Applicativo valgono le norme di Legge e si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e relative Disposizioni di Attuazione al D. Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni ed alle Leggi pertinenti in materia.

Norme transitorie

Le modifiche al presente Statuto adottate ai sensi del D. Lgs. 117/17 diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Le modifiche al presente Statuto attinenti il superamento del precedente regime di Onlus sono efficaci successivamente all'iscrizione nel medesimo RUNTS a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato Codice del Terzo Settore, come descritto all'Articolo 1 del presente Statuto.

F.to Emilia Del Fante (Presidente)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Sestohogno
N. <u>467</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>20-01-2021</u>
REGISTRATO CON EURO
<i>Atto esecutivo</i>
IL DIRIGENTE